

CIII.

TORNATA DEL 22 MARZO 1873

Presidenza del Vice-Presidente MAMIANI.

MMARIO — Congedi — Seguìto della discussione del progetto di legge per l'approvazione del Codice sanitario — Conclusioni della Commissione rispetto alla petizione N. 4949 — dichiarata d'urgenza, approvate — Nuova sospensione dell'articolo 14 rinviato — Approvazione della seconda parte dell'art. 39 colle tre prime aggiunte del Senatore Maggiorani, e dell'intero articolo — Aggiunta proposta dalla Commissione all'art. 35 votato, approvata — (art. 45 incluso nel 44 soppresso) — Osservazioni sull'art. 46 del Senatore Trombetta, cui risponde il Relatore — Emendamento del Senatore Trombetta — Avvertenze del Senatore Astengo — Ritiro dell'emendamento del Senatore Trombetta — Approvazione dell'articolo 46 — Ripresa dell'articolo 14 ed avvertenze del Relatore — Dichiarazioni e riserve del Ministro circa gli emendamenti a questo articolo — Nuovo rinvio dell'articolo 14 alla Commissione — Approvazione dell'art. 47 — Osservazioni e proposta soppressiva del Senatore Maggiorani del secondo e terzo comma dell'art. 48 — Proposta d'aggiunta del Senatore Miraglia — Ritiro della proposta soppressiva del Senatore Maggiorani — Obiezione ed emendamento del Senatore Trombetta all'art. 48 — Osservazioni e proposta del Senatore Des Ambrois di rinvio del terzo comma — Obiezione del Senatore Gadda, cui risponde il Senatore Miraglia — Approvazione dei due primi comma e rinvio del terzo alla Commissione — Emendamento del Senatore Trombetta all'art. 49 accettato dalla Commissione — Domanda di schiarimenti del Senatore Maggiorani, cui risponde il Relatore — Proposta del Senatore Miraglia di rinvio dell'articolo — Osservazioni del Senatore Astengo — Ritiro dell'emendamento del Senatore Miraglia, ripreso dal Senatore Vitelleschi — Proposta di rinvio del Senatore Vitelleschi non accettata dalla Commissione — Reiezione della proposta di rinvio — Emendamento proposto dal Ministro dell'Interno — Osservazioni dei Senatori Astengo e Gallotti — Emendamento del Senatore Finali combattuto dal Relatore — Osservazione del Senatore Finali in appoggio del suo emendamento — Avvertenze del Regio Commissario — Osservazione del Senatore Pepoli G. in appoggio dell'emendamento Finali — Proposta della Commissione accettata dal Senatore Finali e ritiro dell'emendamento — Avvertenza del Senatore Vitelleschi — Proposta del Senatore Guicciardi di aggiunta all'art. 49 — Osservazione del Senatore Astengo — Obiezioni del Regio Commissario all'aggiunta Guicciardi — Appunto del Senatore Pepoli G. cui risponde il Senatore Astengo — Dubbio del Senatore Miraglia — Dichiarazioni del Relatore — Parole del Senatore Guicciardi sulla sua aggiunta — Approvazione dell'art. 49 modificato, e del 50 — Osservazioni e proposta di emendamento del Senatore Maggiorani all'art. 51, oppugnata dal Senatore Cipriani — Replica del Senatore Maggiorani, cui rispondono i Senatori Des Ambrois e Gallotti e il Relatore — Reiezione dell'emendamento Maggiorani — Proposta del Senatore Vitelleschi di rinvio dell'articolo — Osservazioni dei Senatori Pepoli G., Maggiorani e Audinot, cui risponde il Relatore — Proposta del Senatore Amari prof. di rinvio dell'articolo, oppugnata dal Senatore Astengo — Mozione del Senatore Finali, cui risponde il Commissario Regio — Approvazione dell'art. 51, per parti e per intero.

La seduta è aperta alle ore tre.

È presente il Senatore Bo, Commissario Regio, e più tardi interviene il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno.

Si dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata il quale viene approvato.

Atti diversi

I Senatori Giustinian e Canestri chiedono un congedo di un mese per affari di famiglia che viene loro dal Senato accordato.

Seguito della discussione sul progetto di legge del nuovo Codice sanitario.

PRESIDENTE. Continua la discussione sul progetto di legge per un nuovo Codice sanitario.

Invito il Signor Relatore a riferire, se è in pronto il suo rapporto, sull'articolo 14 e sulla seconda parte dell'articolo 39.

Senatore BURCI, *Relatore*. Se il Presidente permette, soddisfarò prima ad un incarico, il quale fu dato alla Commissione del Codice sanitario relativamente ad una petizione presentata dal Sindaco di Bondeno. Riferirò al Senato la deliberazione della Commissione.

La Commissione per il Codice sanitario, alla quale è stata rimessa la petizione del Sindaco di Bondeno in cui si lamentano le gravi sciagure, alle quali per le inondazioni è andato incontro quel Comune, riferisce al Senato; che, ammesse le dolorose condizioni nelle quali si trovano quelle popolazioni, possono realmente insorgere ivi gravi malattie popolari diffusive, ed esservi bisogno di speciali e pronti provvedimenti.

Quindi propone il rinvio della petizione al Ministro dell'Interno.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Mi stimo in debito di ringraziare a nome mio e del Comune di Bondeno la Commissione per la sollecitudine colla quale si è occupata di questa petizione; e nutro fiducia che il Senato vorrà acconsentire al rinvio della petizione stessa al Ministro dell'Interno per l'oggetto dalla onorevole Commissione indicato, la cui urgenza si manifesta di per se stessa.

PRESIDENTE. Il Senato è già a conoscenza di

quello che si tratta. Nessuno facendo osservazioni, pongo ai voti questa risoluzione.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore BURCI, *Relatore*. Quanto all'articolo 14 si aspetta sempre che il Ministro voglia dichiarare la sua opinione; e quindi io pregherei il signor Presidente a volerne sospendere la votazione.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizione da parte del Senato, si aspetterà nuovamente la relazione ultima della Commissione.

Ora ci sarebbe la seconda parte dell'art. 39.

Senatore BURCI, *Relatore*. La seconda parte dell'articolo 39, è quella cui si riferisce l'emendamento del Senatore Maggiorani.

La Commissione accetta l'emendamento; e quindi dopo i *droghieri*, metterebbe i *profumieri e i colorari*, e dopo aver detto: *i fabbricanti dei prodotti chimici*, si dovrebbe includere: *di acque distillate, di olii essenziali* e poi seguire come è nel testo.

Non ha creduto la Commissione di potere accettare quella parte dell'emendamento, ove il Senatore Maggiorani vorrebbe che fossero verificate le acque minerali naturali, che si mettono in commercio; prima, perchè ha messo un articolo di sorveglianza sopra gli stabilimenti balneari e sui luoghi dove si raccolgono e si smerciano acque minerali, e poi perchè la Commissione trovava che vi sarebbe difficoltà a poter verificare questo, giacchè si può trovare una bottiglia di acqua minerale, che sia andata a male, e se ne possono trovare altre che sieno in perfetto stato.

Dunque, per la difficoltà della sorveglianza, e perchè questa sorveglianza è stata istituita, mi pare, al numero 8 o 9 dell'articolo in cui si parla dei Consigli sanitari provinciali, e delle loro attribuzioni, la Commissione non ha creduto di accogliere favorevolmente quest'ultima parte dell'emendamento del signor Senatore Maggiorani.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Maggiorani non era qui presente quando il signor Relatore cominciò a parlare?

Senatore MAGGIORANI. Ne fui informato e dichiaro che accettò l'emendamento nei termini da lui espressi.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, si porrà ai voti questa parte dell'articolo 39, come fu emendata dalla Commissione:

« Sono altresì soggetti a sorveglianza rispetto all'igiene.

Gli erbolai,
I droghieri,
I profumieri,
I colorari,
I liquoristi,
I confettieri,

I fabbricanti di prodotti chimici, di acque distillate, di olii essenziali, di acque e fanghi minerali, di aceto, di birra, di acque gazose e d'altre bevande artificiali. »

Chi approva questa parte dell'articolo 39, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Pongo ai voti l'intero articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Se me lo permette l'onorevole Presidente, io proporrei all'articolo 40, che è già stato approvato, di aggiungere, come è nel progetto ministeriale oltre i medici-chirurghi, anche i *veterinari*, perchè questa parte di esercizio attinente alla salute degli animali, e indirettamente alla pubblica salute, ha degli uomini eminentissimi tanto in Francia quanto in Inghilterra, in Germania ed anche nella nostra Italia.

PRESIDENTE. Quest'articolo è già stato votato.

Senatore BURCI, *Relatore*. È già stato votato sì, ma questa sarebbe un'aggiunta all'articolo.

PRESIDENTE. Abbia dunque la bontà di mandarmi quest'aggiunta.

L'aggiunta sarebbe questa: aggiungere dopo *Medici, Chirurghi e Veterinari*.

Prego il Relatore e la Commissione di veder modo di redigere quest'aggiunta in forma d'appendice all'articolo già votato.

Intanto si procederà all'articolo 46.

Senatore BURCI, *Relatore*. Vi sarebbe ancora un'aggiunta all'articolo 35, e mi pare se non erro che anche quest'aggiunta fosse stata proposta. Essa consisterebbe nelle seguenti parole: « Nel caso di consorzio di più Comuni, il Medico condotto sarà membro del Consiglio di sua residenza, e potrà intervenire con voto deliberativo nei Consigli degli altri Comuni della condotta. »

Senatore DES AMBROIS. Questo sarebbe un comma

che la Commissione propone di aggiungere all'articolo 35.

PRESIDENTE. La Commissione propone l'aggiunta di un comma all'art. 35, del quale si dà lettura:

« Nel caso di consorzio di più Comuni, il medico-condotto sarà membro del Consiglio di sua residenza, e potrà intervenire con voto deliberativo nei Consigli di altri Comuni della condotta. »

Se nessuno domanda la parola, si porrà ai voti quest'aggiunta.

Chi l'approva, sorga.

(Approvata.)

Il Relatore non avendo null'altro da aggiungere, si passa all'art. 46.

« Art. 46. Chiunque, non munito del Decreto di autorizzazione, eserciti la medicina o la chirurgia prima che sia spirato il termine di giorni 30, o dopo la notificazione del rigetto dell'istanza, è punito con una multa estensibile a lire 100. »

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Ho chiesto la parola per domandare all'onorevole Relatore della Commissione uno schiarimento, che io credo abbastanza essenziale. Veggo nel progetto presentato dal Ministero comminata la multa di lire 500, e per contro, nel progetto della Commissione la vedo ridotta a sole lire 100 senza che si adduca alcun motivo, mentre i motivi ci debbono essere; non è che io propenda per il rigorismo, anzi, al contrario, ma prego il Senato d'avvertire che questo articolo contempla due casi, l'uno meno grave dell'altro; voglio supporre un medico che abbia i suoi titoli in regola e li trasmetta all'autorità amministrativa ed esercisca prima che gli sia notificata l'autorizzazione all'esercizio, e allora non commette un'infrazione grave; al contrario, voglio supporre un medico il quale, non munito dei titoli regolari, tuttavia esercisce; costui naturalmente compie un'infrazione molto più grave, eppure, secondo questo articolo, l'uno e l'altro sarebbero puniti egualmente con una multa estensibile a lire 100. Pregherei perciò l'onorevole Relatore della Commissione a volermi favorire di uno schiarimento, affinchè io possa votare con conoscenza di causa.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. L'articolo 43 colpisce coloro i quali esercitano l'arte salutare senza averne alcun titolo e che per conseguenza sono i più rei, e la multa è portata per essi a quest'altezza; nel mentre la multa delle cento lire, è inflitta a coloro i quali esercitano una parte dell'arte salutare senza averne ottenuta l'approvazione nel Comune dove esercitano.

Dunque, nel primo caso si considerano quelli che esercitano senza diploma, cioè senza essere autorizzati ad esercitare, e nel secondo si considerano quelli che non hanno avuto dal Consiglio provinciale l'autorizzazione come fu stabilito nell'articolo che tratta dell'esercizio medesimo.

Ecco qual'è la considerazione che ha motivato questa differenza nella cifra della multa.

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Ringrazio l'onorevole Relatore dello schiarimento, ma esso non corrisponde ancora alla mia osservazione. Io ho domandato: un medico che sia munito de'suoi titoli regolari, non deve trovarsi in condizioni migliori di quelle che gli fa l'articolo 43?

Se il chirurgo e il medico per poter esercitare sono obbligati a trasmettere i loro titoli all'Autorità e se questi titoli non sono validi, se manca il diploma e perciò appunto si nega l'autorizzazione, allora non si dovrebbero punire con lire 100 soltanto, ma bensì dovrebbero cadere sotto il disposto dell'art. 49.

Io domandava alla Commissione che si lasciasse un margine maggiore per proporzionare la pena: come vede il Senato, è più grave il caso di colui che esercitasse, nonostante il rigetto dell'istanza, di quello di colui che esercitasse prima di essere autorizzato.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Trombetta non propone emendamento?

Senatore TROMBETTA. Il mio emendamento consisterebbe nello stabilire la multa eguale a quella proposta dal Ministero all'articolo 43, estensibile cioè a lire 500, lasciando al giudice la facoltà di proporzionarla secondo i casi.

PRESIDENTE. Abbia la bontà di scriverlo.

Senatore TROMBETTA. Non occorrerebbe scriverlo; si tratta di dire 500 invece di 100.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Io prego l'onorevole preopinante a considerare che, quando un individuo

che vuole esercitare, chieda pure l'autorizzazione al Consiglio provinciale, ma questo gliela neghi perchè egli non ha il diploma come è prescritto negli articoli 41 e 42, in allora, se egli ha esercitato, sarà colpito dall'articolo 43, per la ragione che egli ha esercitato non solamente senza averne l'autorizzazione, ma anche perchè mancante affatto di diploma. Ma invece, quando si tratti di uno che ha il diploma, ma che nonostante questo non ha ancora ottenuto la deliberazione favorevole del Consiglio provinciale per essere autorizzato ad esercitare, allora egli non può trovarsi nel caso contemplato dall'articolo 43, ma si trova invece in quello contemplato dall'articolo 46, ed in questo secondo caso è naturale che la multa sia minore. Ecco come si conciliano questi articoli, e come coll'articolo 43 si può punire quell'esercente di cui l'onor. Trombetta ha parlato e per il quale gli parrebbe troppo lieve la multa di lire 100.

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Sono molto grato al Senatore Astengo in quanto che egli mi ha dato quelle spiegazioni appunto che io intendeva di provocare; e siccome queste spiegazioni mi soddisfano, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Non essendovi verun emendamento a questo articolo, lo si rilegge per porlo ai voti.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. rilegge l'articolo 46.

(*Vedi sopra.*)

PRESIDENTE. Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora verrebbe l'articolo 47.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Essendo presente in Senato l'onorevole Ministro dell'Interno, io credo che si possa ora ripigliare la discussione dell'articolo 14.

PRESIDENTE. Vuol prima intendersi col signor Ministro? Ha pronto l'emendamento?

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione all'articolo 14, che determina la costituzione del Consiglio superiore di sanità, aveva fatta una aggiunta, e questa era relativa all'ammissione di un chimico, oltre il farmacista, a far parte di questo Consiglio; ma l'onorevole Senatore

Cannizzaro insiste nel volere che prenda parte alla formazione di questo stesso Consiglio superiore, anche un ingegnere ed un economista.

Ora, siccome l'onorevole Ministro aveva accennato ad una migliore costituzione del Consiglio stesso con l'ammissione di un qualche altro individuo, così la Commissione credè bene di sospendere ogni deliberazione riguardo a questo articolo, finchè egli non ci faccia conoscere il suo autorevole pensiero in proposito.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Da quanto mi è stato riferito, pare che il Senato, o almeno la sua Commissione, abbiano già stabilito di ammettere nel Consiglio superiore di sanità un chimico, oltre al farmacista.

Senatore DES AMBROIS. Cioè due chimici, dei quali uno farmacista.

Senatore CIPRIANI. Mi permetta, signor Presidente, domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CIPRIANI. Uno deve essere assolutamente farmacista. Nel seno della Commissione, almeno la maggioranza, e credo, se non sbaglio, c'entrasse anche il Presidente della Commissione, stabilì che uno dovesse essere assolutamente chimico ed uno assolutamente farmacista; vale a dire non accolse la proposta fatta dall'onorevole Senatore Cannizzaro, il quale voleva che fossero due chimici, uno chimico ed uno chimico farmacista.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Resta quindi stabilito, che nel Consiglio superiore, vi dovrà essere un farmacista e un chimico, cioè un dottore particolarmente addetto alla scienza chimica.

Ora si tratterebbe di scegliere un rappresentante di qualche altra specialità, per costituire definitivamente questo Consiglio. Mi è stato pure riferito che si vorrebbe da taluni un ingegnere, da altri un amministratore. A me pare che dopo le modificazioni introdotte, forse sarebbe più opportuno il chiamarvi anche un ingegnere. Giacchè si è adottato il sistema di aggregarvi le specialità, non ci è dubbio che tornerebbe utile l'opera di un ingegnere, il quale potrebbe vantaggiosamente venir scelto fra quelli che si dedicano alle opere pubbliche, e particolarmente alle bonificazioni di terreni.

Il Ministero aderirebbe di buon grado a questa proposta. Così si avrebbe presso a poco nel Consiglio quel numero di componenti che è stabilito nel progetto della Commissione come in quello del Ministero, poichè esso sarebbe composto:

Del Ministro dell'Interno;

Di un Consigliere di Stato;

Di un Consigliere di Cassazione;

Di sei dottori in medicina;

Di un farmacista;

Di un chimico, e d'un dottore in veterinaria; qualora vi si aggiungesse l'ingegnere, sarebbe costituito di tredici membri.

Si potrebbe forse anche introdurre qualche persona particolarmente addetta agli studi di economia pubblica; e converrebbe determinare ove si debba prendere: se si debba lasciare facoltà al Ministro di sceglierla in qualsiasi ordine dei cittadini, oppure da qualche corpo costituito.

Quest'ultimo partito sarebbe forse preferibile, in quanto che crescerebbe le relazioni fra i vari corpi amministrativi; ma sarebbe d'uopo rifletterci maggiormente; e se la Commissione non avesse difficoltà di rinviare fino a domani la decisione di questa questione, si avrebbe tempo di portare al Senato una proposta concreta, presa d'intelligenza, come spero, fra la Commissione e il Governo.

Quindi pregherei il signor Presidente a consultare il Senato in proposito.

PRESIDENTE. Il Relatore mantiene la sua domanda per avere la parola?

Senatore BURCI, *Relatore*. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, resta deliberato il rinvio della discussione relativa all'articolo 14 alla prossima seduta.

Si passa alla discussione dell'art. 47.

« Art. 47. A cura del Prefetto debbono tenersi in ogni Provincia i necessari registri, ed in base a questi, compilarsi gli elenchi delle varie categorie di esercenti la medicina e la chirurgia, da pubblicarsi annualmente e da diramarsi ai Sindaci, e da questi a tutti i farmacisti del rispettivo territorio. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno domandando la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 48. Il conseguimento di più diplomi e

patenti dà diritto all'esercizio cumulativo dei corrispondenti rami dell'arte salutare, eccettuata però la farmacia che non può essere esercitata cumulativamente con altri.

» Ai medici, chirurghi e veterinari è vietata ogni convenzione coi farmacisti sulla partecipazione degli utili della farmacia.

» La contravvenzione a questo divieto è punita con un'ammenda da lire 350 a 500, e col l'arresto da 8 a 15 giorni. »

Senatore CHIESI. Credo che all'ultimo comma vi sia un errore di stampa ove dice *ammenda* invece di *multa*, poichè, quando la penale è oltre le 50 lire, è sempre multa e non ammenda.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione accetta.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Confesso che questo primo comma mi pare indecoroso, ingiurioso anzi alla professione.

La legge non suppone i reati. Questo è un reato, e non già una convenzione; è un patto illecito fra l'esercente e il farmacista.

Quando sarà approvato, entra nel diritto comune, ma non può far parte di un Codice una dichiarazione di questa natura. Io non posso supporlo, e non lo si deve supporre, per il decoro della professione.

Per conseguenza, credo che questo comma debba essere soppresso.

PRESIDENTE. Il Senatore Maggiorani fa una proposta formale?

Senatore MAGGIORANI. Di sopprimere il comma.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Mi duole di non potermi associare alla proposta dell'onorevole Senatore Maggiorani, poichè trovo indispensabile che la legge non solo vietasse le convenzioni tra i professori dell'arte sanitaria sulla partecipazione degli utili della farmacia, ma che punisse altresì le contravvenzioni a questo precetto. L'interesse pubblico e la dignità della professione richiegono che non si facesse mercato dell'arte salutare con guadagni, che tornano a pregiudizio dell'ufficio sanitario e della pubblica morale. Le professioni libere, non debbono trovare nella legge il titolo dell'impunità.

Se ragioni di pubblico interesse han consigliato il legislatore a ritenere come illecita la convenzione con la quale l'avvocato pattuisce col cliente, come premio delle fatiche, una parte della cosa controvertita, nonchè a punire l'avvocato per tale contravvenzione, concorrono le medesime ragioni per adottare le medesime disposizioni per le convenzioni tra i medici ed i farmacisti, sulla partecipazione agli utili della farmacia.

Che anzi a rendere più efficace la disposizione della legge non basta aver vietato simili convenzioni; bisogna altresì pronunziarne la nullità, non potendo esser rispettata una convenzione che ha una causa illecita.

Epperò propongo il seguente emendamento all'art. 48: « oltre la nullità della convenzione le parti contraenti sono punite... »

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Io non ardisco insistere quando un magistrato così illustre si pronuncia in senso contrario; ma mi prendo la libertà di far riflettere che la cosa è diversa, perchè il medico non potrebbe determinarsi a stringere questo patto, senza fare delle ordinazioni contrarie alla salute pubblica, perchè s'intende che in certi casi si dovrebbero fare ordinazioni superflue. Questo è lo spirito della convenzione, la quale mi pare che in questo caso si potrebbe chiamare mercimonio.

Questa è una mia idea, ma ripeto, non insisto, una volta che un magistrato così insigne come l'onorevole Miraglia, vi si oppone. Mi pare però che la cosa di cui si tratta in questo articolo è assai diversa; i casi non sono eguali, anzi mi pare che qui vi sarebbe un danno alla salute pubblica; un danno nel quale non si può sospettare una vera colpa e che per conseguenza la legge non può presumere.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Ringrazio l'onorevole Senatore Maggiorani delle gentili parole che ha pronunziato a mio riguardo; ma sul merito della mia proposta debbo persistervi. Se l'onorevole Maggiorani diceva di non esservi identità di ragioni fra la convenzione passata tra l'avvocato ed il cliente, con quella del medico ed il farmacista, lo prego ad osservare che è più sordido l'interesse del medico che per causa di lucro patteggia col farmacista, gli utili della

farmacia, e che quindi meriterebbe di essere più severamente punito. Se tutti i medici avessero la probità e dottrina dell'onorevole Maggiorani e degli altri distinti professori che seggono in quest'aula, si potrebbe risparmiare un Codice sanitario nel rapporto della disciplina medica; ond'è, che la legge nello stesso interesse della dignità dei distinti medici e chirurghi, deve spiegare il suo rigore contro coloro che sono immemori dei propri doveri.

E qui mi piace ricordare, che la teoria della responsabilità civile, esiste per tutti coloro che assumono un ufficio. I Ministri sono responsabili, lo sono i Prefetti, gli amministratori, gli architetti e tutti i professori di arti liberali nel disimpegno di un incarico od ufficio loro confidato; ma soltanto i medici rilasciano passaporti per l'altro mondo, senza timore d'incorrere nelle pene della legge *Aquila*.

Ora, se alla inesperienza o poca capacità si potesse congiungere il mezzo di mercanteggiare con farmacisti gli utili della farmacia, consiglierei gl'infermi di confidare nei benefizi della natura, che non è madrigna, anzicchè farsi curare da un medico, che spedisce le ricette al suo socio farmacista.

PRESIDENTE. Il Senatore Maggiorani non insistendo, rimane l'emendamento del Senatore Miraglia all'ultimo comma, il quale direbbe così: « Oltre la nullità della convenzione, la contravvenzione a questo divieto è punita ecc. »

La Commissione lo accetta?

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Allora diventa parte dell'articolo.

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Io desidererei che si votasse l'articolo comma per comma, inquantochè all'ultimo intendo proporre qualche modificazione.

MINISTRO DELL'INTERNO. Può fare fin d'ora le sue osservazioni.

PRESIDENTE. Allora do la parola al Senatore Trombetta, perchè indichi quali modificazioni vorrebbe apportare a questo articolo.

Senatore TROMBETTA. Io prego il Senato a volermi perdonare, se ritorno sul terreno arido e poco gradevole della penalità. Confido però che l'emendamento, che sto per proporre, venga accettato così dal Ministero come dalla Commissione.

Io vorrei nella determinazione delle pene che si lasciasse una maggior latitudine ai giudici. Ora io veggio che qui si commina la pena della multa partendo da L. 350 sino a L. 500, mentre sono infiniti i casi in cui si potrebbe forse applicare una pena minore di L. 350.

Ritenga il Senato, e voglia condonare alcun che, non alla mia povera mente, ma alla mia esperienza di oltre un quarto di secolo, che la latitudine, in materia penale, è il più essenziale elemento per assicurare una retta amministrazione della giustizia, è la miglior garanzia per avere una pena proporzionata alla colpa; è il miglior farmaco (mi si condoni il vocabolo, trattandosi di Codice sanitario) contro le impunità, che pur troppo sono frequenti nei giudizi di tal natura. In tali giudizi, l'essenziale è di colpire per evitare gli abusi, perocchè la severità della pena non ha sull'osservanza della legge quella influenza, che esercita la certezza dell'applicazione. Io proporrei quindi che a vece di fissare il punto di partenza a L. 350, si stabilisse una multa estensibile fino a L. 500, lasciando così facoltà ai giudici di applicarla in quelle proporzioni che fossero suggerite dai singoli casi.

Dirò di più, cioè che mi riservo di proporre poi, quando saremo alle disposizioni generali, un apposito articolo col quale sia stabilito che pella graduazione della multa e dell'ammenda, e per la loro commutazione nel carcere e negli arresti, sia osservato il disposto del Codice penale del 1859, locchè è essenziale, in quanto che voi ben sapete che in una parte del Regno, nella Toscana, è tuttavia in vigore un altro Codice penale che stabilisce una multa, il cui minor grado è di lire dieci, e il massimo di lire duemila. E poichè ho sentito ieri con molta soddisfazione dalle labbra autorevoli del Presidente della Commissione, Senatore Desambrois, che la multa che intese di stabilire la Commissione, è quella stabilita dal Codice penale del 1859, è opportuno, anzi affatto regolare, che nella graduazione si osservino le norme in esso stabilite. Farò ancora un'altra osservazione: trovo aggiunta alla pena della multa quella dell'arresto. Davvero io non conosco questa penalità dell'arresto nel Codice penale. L'arresto è una penalità militare disciplinare: *arresto in casa*, *arresto in fortezza*. Il Codice stabilisce gli *arresti* che non si possono estendere al di là di cinque giorni. Se

quindi si vogliono stabilire gli arresti, non si portino al di là di quel limite; se non che, trattandosi di aggiungere una pena corporale alla multa, che è pena correzionale, parmi più regolare che si stabilisca la pena del carcere, che io proporrei nello stesso limite, cioè da sei giorni a quindici.

Il mio emendamento sarebbe dunque concepito in queste semplici parole:

« La contravvenzione a questo divieto è punita col carcere da sei giorni a quindici e con la multa estensibile a lire cinquecento. »

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento proposto dal Senatore Trombetta:

« La contravvenzione a questo divieto è punita col carcere da sei giorni a quindici e con la multa estensibile a lire 500. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Senatore DES AMBROIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DES AMBROIS. Io credo che ci sia veramente qualche cosa da fare in questo articolo.

Non entro pienamente nelle idee dell'onorevole Senatore Trombetta; ma credo che in parte abbiano ad essere assecondate; e ad ogni modo che questa sia materia degna di un più maturo esame. Perciò domanderei che quest'articolo fosse rimandato alla Commissione.

MINISTRO DELL'INTERNO. Si potrebbero tuttavia votare le due prime parti.

Senatore MIRAGLIA. Allora il mio emendamento potrebbe aver posto anche nel secondo comma. Dopo le parole *è vietata* si dovrebbero aggiungere le parole: *sotto pena di nullità*.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento del Senatore Miraglia?

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Allora si passa alla votazione delle due prime parti dell'articolo 48 che si rileggono.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 48. « Il conseguimento di più diplomi e patenti dà diritto all'esercizio cumulativo dei corrispondenti rami dell'arte salutare, eccettuata però la farmacia, che non può essere esercitata cumulativamente con altri.

» Ai medici, chirurghi e veterinari è vietata sotto pena di nullità ogni convenzione coi far-

macisti sulla partecipazione degli utili della farmacia. »

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Gadda.

Senatore GADDA. A me parrebbe che la dizione proposta ora dall'onorevole Senatore Miraglia non sia molto opportuna, in quanto che parla della pena di nullità.

La nullità è una conseguenza naturale dell'atto, che l'atto porta in se stesso. La pena vien dopo, nell'ultimo comma, per cui avremo nell'articolo una dizione che non sarà molto corretta. Infatti noi diciamo nel primo comma che stiamo ora per votare, *sotto pena di nullità* e poi in un comma successivo veniamo a stabilire un'altra pena che è quella sulla quale ha preso la parola l'onorevole Trombetta. A me parrebbe quindi che la proposta dell'onorevole Miraglia, che io trovo molto opportuna e molto logica, fosse riservata all'ultimo comma come egli aveva proposto prima; perchè così la redazione dell'articolo sarebbe molto più chiara e precisa.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Non ho alcuna difficoltà per oppormi alle osservazioni dell'onorevole Gadda sul posto che dovrebbe avere il mio emendamento. Io proponevo che venisse inserito nel secondo comma dell'art. 48, unicamente per non differirne la risoluzione, atteso che rimane oggi sospesa la risoluzione del terzo comma dell'articolo medesimo. Sia che si dica che la convenzione è vietata sotto *pena di nullità*, sia che si dichiari che *oltre la nullità della convenzione, la contravvenzione è anche punita*, non muta il pensiero del legislatore; ond'è che me ne rimetto alla saviezza della Commissione.

MINISTRO DELL'INTERNO. Mi pare che meglio sia introdurla nel terzo comma. Giacchè lo si deve modificare, si potrà fare in esso l'applicazione di questa proposta.

Senatore CHIESI. Dunque il secondo comma rimane qual è nel progetto, così concepito:

« Ai medici, chirurghi e veterinari è vietata ogni convenzione coi farmacisti sulla partecipazione degli utili della farmacia. »

PRESIDENTE. Metto ai voti queste due parti dell'articolo.

Chi le approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 49. È vietato ai medici, chirurghi e veterinari, il preparare medicine e distribuire o vendere le preparate altrove, e di possedere farmacie nelle località dove esercitano la loro professione, sotto pena di una multa da lire 120 a 300.

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Io sono costretto a ritornare sull'argomento della latitudine della pena.

Trovo qui stabilita la multa da lire 120 a 300, latitudine troppo meschina.

Noti il Senato quanti casi più o meno gravi sono contemplati in questo articolo.

« È vietato ai medici, chirurghi e veterinari il preparare medicine e distribuire o vendere le preparate altrove, e di possedere farmacie nelle località dove esercitano la loro professione, sotto pena di una multa da lire 120 a 300. »

Si stabilisca semplicemente la multa estensibile a lire 300.

D'altronde non riesco a comprendere il punto dal quale si è partiti per questa misura delle multe.

Poichè la Commissione ha inteso di seguire, nella graduazione della multa, le norme stabilite dal Codice penale del 1859, non vedo propriamente la ragione del sistema che si è adottato nei punti di partenza. I gradi della multa sono, secondo il Codice, da lire 51 a 100, da 100 a 200, da 200 a 300, da 300 a 500; accettiamo queste disposizioni e non veniamo a stabilire una multa che è fuori dei gradi dalla legge stabiliti.

Io proporrei frattanto che si dicesse semplicemente, « colla multa estensibile a lire 300. » Per tal modo verrebbe fatta facoltà al giudice di applicarla più o meno grave secondo i casi.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione accetta questa modificazione; si può quindi legger l'articolo con questa modificazione, e metterlo ai voti per non rinviare alla Commissione un numero soverchio di articoli.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Ho domandato la parola, per fare una semplice osservazione. L'articolo

dice; È vietato ai medici, ecc., di *distribuire* ecc., medicine.

Vi sono attualmente dei Comuni che non hanno farmacie. In questi Comuni il medico, e credo che faccia opera pietosa, col consenso del Sindaco, ha un piccolo deposito delle più comuni medicine; specialmente, ha in casa un piccolo deposito di solfato di chinino. Domando ora, se la legge deve opporsi ad un'opera che io chiamerò di beneficenza. Il medico ha la fede pubblica, e sarà anche stato autorizzato dal Sindaco a tenere presso di sé questo deposito di solfato di chinino, per amministrarlo istantaneamente quando faccia bisogno. Dovremo noi multare quest'uomo, questo povero medico, che forse impedisce qualche grave disgrazia?

Molti medici poi, usano portare seco qualche medicamento per i casi urgenti ed improvvisi. Io stesso, Signori miei, in tutto il tempo nel quale ho esercitato la medicina curativa, non sono mai uscito di casa, senza avere con me delle cartoline con una dose di solfato di chinino, di emetico o altro; qualche rimedio insomma di quelli la cui pronta somministrazione, ripeto, può salvare un individuo. Questi rimedi li avevo sempre con me, non di rado li ho somministrati; e non credo di aver meritato una multa per tutto questo, anzi io dico che lo farei ancora qualora dovessi esercitare, perchè qualche volta un'ora, due ore, decidono della sorte dell'infermo.

Vi è pure un'altra cosa da osservare; i medici omeopatici tutti, portano con sé i loro medicamenti; la legge diverrebbe irrisoria, se, approvandosi come è l'articolo, non fossero multati tutti questi medici omeopatici. E come si fa a rimediare? Bisognerebbe creare delle farmacie omeopatiche. Ora, di queste farmacie il Codice non parla e tutti i medici omeopatici seguiranno a portare seco i loro medicamenti.

Questa specie di medicina, questo esercizio, è, se non autorizzato, almeno tollerato; dunque, se è tollerato, bisogna che ne tolleriate anche il mezzo.

Riepilogando, io faccio queste osservazioni; il medico del Comune, qualunque medico che porti con sé il rimedio per salvare l'ammalato in casi di estrema urgenza, il medico omeopatico, dovranno tutti essere soggetti a multa?

Ecco quello che avevo da osservare, ecco la domanda che ho creduto mio dovere di fare

alla Commissione, e sulla quale desidererei avere qualche schiarimento.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. L'articolo 49 comprende, nel concetto della Commissione specialmente, quelli i quali si fanno un debito di assistere il loro simile coi medicamenti; quelli, i quali si fanno spacciatori di rimedii; ed io non dovrò molto stentare per trovare chiarissimi esempi.

Ognuno vuole essere medico; ognuno vuole avere in fronte la sua M.

Ognuno si crede in debito di dare i migliori consigli; e non vi è malato, il quale avendo 10 visite non abbia 10 prescrizioni.

Fra noi, bisogna dire il vero, tolto dove entrano il monopolio, il ciarlatanismo ed il guadagno, ordinariamente, i visitatori si limitano ai consigli, e questi consigli spesso sono vari; e talvolta sono diversi e contrarii, per cui se il povero ammalato fosse docile e ubbidiente alle prescrizioni che gli vengono consigliate, farebbe col segno positivo e col segno negativo la cura della sua malattia. Vi sono anche altri, i quali si permettono di somministrare i rimedii.

Ora, io certamente riterrei caritatevolissimo che si tengano in pronto rimedii, e che visitando i malati si somministrino loro i medicamenti secondo la esperienza, secondo i sentimenti della carità. E se un medico, in una circostanza particolare, in una circostanza dolorosa, avendo il rimedio, vedendo, per esempio, una perniciosità, la quale non ammette dilazione, somministra il chinino, gli batte le mani, e dico: fa benissimo. Ora, quest'articolo prende principalmente di mira (e credo che i farmacisti dovrebbero essere lieti di questo articolo), prende specialmente di mira quelli i quali si fanno uno studio particolare per spirito di carità, di somministrare qua e là i medicamenti.

Ciascuno intende come questa somministrazione arbitraria possa avere dei pericoli, e se noi siamo qui per tutelare la salute pubblica, bisogna necessariamente ammettere che non sia dato ad alcuno di somministrare rimedii. Poi quest'articolo contiene anche un'altra prescrizione, e credo sia la fondamentale dell'articolo, cioè che i rimedii siano dati da quelli che hanno il diritto di somministrarli, affinché sia scisso, e diviso affatto qualunque modo di

partecipazione che possa avere il curante col suo malato.

Dunque in questo articolo non si proibisce assolutamente, che, in qualche caso, persone capaci, e di certo il Senatore Maggiorani in quel caso era il benefattore, possano somministrare ad un proprio infermo un medicamento che lo può salvare; ma, affinché non sia data ad ognuno la facoltà libera di somministrare i medicamenti a chi non li ricerca, ed affinché al farmacista sia riserbata la facoltà di dare i rimedii, è stato stabilito il presente articolo.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Secondo le savie riflessioni dell'onorevole Relatore della Commissione, quest'articolo mira a colpire i ciarlatani i quali volessero somministrare o a titolo gratuito, o mediante vendita delle medicine, mentre vi sono i farmacisti. Ma, nel modo com'è concepito l'articolo, la sanzione penale non colpisce i ciarlatani, poichè certamente questi sono colpiti da altre disposizioni che ne vietano l'esercizio.

Le disposizioni che colpiscono i medici, colpiscono i chirurghi e i veterinari; ed io conosco moltissimi medici del merito dell'onorevole Relatore, i quali bene spesso distribuiscono senza spirito di guadagno, ai loro clienti e ad altri, le medicine.

Dunque, se lo scopo dell'articolo è quello di evitare l'abuso che potesse farsi anche un medico od un chirurgo, bisogna dare all'articolo una nuova compilazione; poichè la compilazione di questo articolo non si fa dai medici di questa competenza; si deve fare dai pretori, si deve fare dai giudici. Può avvenire qualche danno, e la giustizia contenziosa dovrà sentire anche i periti dell'arte salutare.

Che deve fare quel giudice il quale è obbligato ad eseguire la legge?

Trova che un medico ha distribuito una medicina, anche senza spirito di guadagno, e la legge dice che gli vieta questa distribuzione. È incorso certamente nella sanzione penale; mentre non è questo lo scopo del legislatore; poichè il legislatore desidera che i medici somministrino gratuitamente le medicine. Il legislatore vuole che non se ne abusi, cioè non si crei una speculazione, specialmente dai medici.

Ma in questo caso bisogna dare all'articolo una nuova redazione, e pregherei il Senato di

rinviarlo alla Commissione, perchè potesse scolpire bene lo scopo cui mira il legislatore, senza fare incorrere (con pregiudizio dei medici) nella sanzione penale, coloro che per ispirito di filantropia, volessero somministrare medicine, le quali tornano sempre a vantaggio dell'ammalato.

PRESIDENTE. Prima domando all'onorevole Senatore Maggiorani se si unisce alle osservazioni dell'onorevole Miraglia.

Senatore MAGGIORANI. Sì.

PRESIDENTE. E la Commissione, che ne dice? Accetterebbe il rinvio?

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Nel concetto della Commissione la parola *distribuire*, che trovasi nell'articolo 49, non si può estendere ai casi accennati dall'onorevole Senatore Maggiorani, perchè, secondo la Commissione, un medico che accidentalmente dà, in casi straordinari, in casi urgenti, ad un ammalato, una medicina, non distribuisce medicine.

Il concetto della Commissione considera quel medico, quel chirurgo, quel veterinario che sostanzialmente fanno frode; che contravvengono all'articolo 48, il quale dice « che l'esercizio della farmacia non può essere cumulato con altro esercizio, sia quello del medico od altro. »

Ora dunque, se togliamo l'articolo 49, si potrebbe contravvenire all'articolo 48, col non avere una farmacia propriamente detta, ma col distribuire e vendere le medicine agli ammalati. Quindi si è creduto necessario, come l'ha creduto anche il Governo, che dopo l'art. 48, venisse la disposizione dell'articolo 49, onde vietare ai medici, chirurghi e veterinarii di preparare medicine e di distribuirle o venderle ai malati. Ma il concetto si riferisce a quelli soltanto che abitualmente fanno la speculazione di distribuire e di vendere medicine. Ecco il vero concetto dell'articolo, ed in questi termini mi pare non possa dar luogo ad inconvenienti, poichè il giudice, quando dovesse sentenziare in proposito, esaminerà il caso speciale e saprà distinguere un caso dall'altro.

Io quindi lascierei l'articolo come sta, poichè il variarło potrebbe far cadere in altri inconvenienti.

PRESIDENTE. Qual è il pensiero del signor Senatore Miraglia?

Senatore MIRAGLIA. Dopo queste spiegazioni

non insisto sulla mia proposta, sebbene non sempre i lavori preparatorii e le discussioni che accompagnano un progetto di legge, sieno pei giudici valido strumento d'interpretazione dottrinale delle leggi.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Se l'onorevole Miraglia ritira la sua proposta, la riprendo io, perchè in verità il proibire ai medici che si possano trovare in paesi deserti in presenza di epidemie o di malaria, dove non ci sia farmacia, di poter distribuire delle medicine e naturalmente farle anche pagare, poichè evidentemente se il medico fa la carità di preparare una medicina non è giusto che ci rimetta anche del suo, mi pare che sia un mettere della gente disgraziata in condizioni intollerabili.

Non mi opporrò a quest'articolo, quando possa riformarsi nel senso che metta riparo agli abusi che possono avverarsi in queste distribuzioni per parte dei medici, quantunque mi sembri che l'articolo 48 basti a prevenirli; poichè, dicendo esso che il medico non può fare il farmacista, è ben inteso che uno il quale costantemente vende o distribuisce medicinali, finisce per esercitare la farmacia, e perciò viene contemplato in quella disposizione di legge.

Ma nello stato in cui si trova oggi nel progetto di legge, esso sarebbe di un danno incalcolabile a molte popolazioni della campagna, fra le quali sono frequenti i casi in cui i rimedi sono provvisti dal medico, per averli immediatamente, e talora semplicemente per poterli avere.

Io veramente trovo che in molti casi questa sarebbe una crudeltà, e mi pare che il voler sopporre in tutto il male, sia un provocarlo. Mi si dirà ora: chi denunzierà questi casi? chi vorrà accusare un medico di avere esercitato un atto di filantropia, di carità? Chi ci ha interesse, per esempio, il primo farmacista al quale tornerà il conto di fare la sua denuncia.

Ora, verificandosi il caso che un medico somministri una medicina ad un malato, anche in luogo ove questo non la possa avere in tempo da altri, si potrà portare questo medico in giudizio. L'articolo è chiaro, ed il medico sarà condannato. Ora, che si condanni un medico, il quale salvi un malato, per tema che il suo atto di provvedere in certi casi la medicina, diventi un commercio, che lo si punisca di una

buona azione per prevenire che se ne commettano delle cattive, io in verità trovo che è, mi si permetta la parola, una pedanteria intollerabile.

Può darsi che una simile disposizione non rechi danno nelle città, ma nelle campagne; nelle attuali condizioni del nostro paese, lo ripeto, è cosa intollerabile.

Se la Commissione accetta il rinvio dell'articolo, per modificarlo in modo che si eviti questo sconcio, in questo caso aspetteremo che ci ritorni modificato; ma se ella vi si rifiuta, io pregherei caldamente il Senato di considerarne tutta la gravità prima di votarlo.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Io pregherei l'onorevole Vitelleschi a considerare lo spirito che informa quest'articolo. Dirò, come egli ha detto, che sarebbe una crudeltà che un medico che avesse un rimedio, non lo potesse somministrare al malato che ne ha bisogno, sarebbe veramente una crudeltà che, potendolo fare, egli se ne astenesse. Ma in questo articolo si descrivono le facoltà e i diritti delle professioni che riguardano la sanità pubblica. Ora, essendo questo lo scopo, si comprende bene che quest'articolo piglia di mira un medico, un chirurgo, un veterinario, i quali facessero i farmacisti ed avessero l'abitudine di distribuire, di somministrare i rimedi ai malati.

Ora, essendo questo lo scopo dell'articolo, mi pare che esso vi corrisponda perfettamente, perchè mentre l'articolo 48 dice che i soli farmacisti sono quelli i quali possono vendere i rimedi, quest'articolo 49 che viene poi, col divieto ai medici, ai chirurghi ed ai veterinari di distribuire rimedii, fa sì che i due articoli si completano, e l'uno conferma l'altro. Dunque non escludo, anzi ammetto, che un medico, un chirurgo, un veterinario possa all'opportunità somministrare il rimedio che crede utile al suo malato, e tanto più lo credo, quanto la necessità è maggiore; ma che un medico si faccia arbitro di somministrare continuamente rimedi ai proprii malati e darli egli stesso e venderli nella propria casa, e vendere rimedi che possono essere occulti nella loro fabbricazione, questo è quello che credo non si possa fare dal medico, ed è precisamente quello che è considerato in quest'articolo, cioè che il medico non possa nè distribuire, nè vendere me-

dicamenti ai suoi malati, perchè v'è il farmacista che li deve vendere; altrimenti i farmacisti non avranno quella garanzia alla quale hanno diritto nell'esercizio della loro professione, per più ragioni che qui non adduco, e che si riferiscono alla moralità dell'esercizio della professione.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Vitelleschi ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Per le ottime ragioni addotte dall'onorevole Relatore, io ho accettato il rinvio alla Commissione, perchè trovasse modo di corrispondere ai giusti desideri da essa espressi per mezzo dell'onorevole Relatore, senza che nel o stesso tempo si mettessero i medici che si trovano, per esempio nelle nostre campagne, nella necessità di non poter somministrare dei medicamenti che siano necessari. Io ho appunto accettato il rinvio, perchè la Commissione trovasse una frase, che conciliasse le due esigenze; ma confesso, che se dovessi votarlo così come sta, fra i due urgenti bisogni, trovo che l'articolo 48, già basta al primo, poichè quando è vietato ai medici di esercitare la farmacia, è già detto molto; mentre per il secondo, io non trovo nessuna garanzia, e perciò dovrebbe a mio avviso rigettarsi l'intero articolo. Quindi rinnovo la mia preghiera alla Commissione di accettare il rinvio di questo articolo per poterlo modificare in un senso più conforme alle condizioni pratiche, e ai veri bisogni delle popolazioni, alle quali vogliamo provvedere.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione è dispiacentissima di non poter secondare il desiderio dell'onorevole Senatore Vitelleschi, non essendo convinta della utilità della di lui proposta, per cui non può accettare il rinvio dell'articolo.

PRESIDENTE. Interrogo il Senatore Vitelleschi per sapere se intende che si ponga ai voti la sua proposta.

Senatore VITELLESCHI. Sì, mi farebbe cosa grata.

PRESIDENTE. Chi approva la proposta del Senatore Vitelleschi di rinviare l'articolo 49 alla Commissione per un nuovo studio, si alzi.

(Non è approvata.)

Si rilegge dunque l'articolo medesimo per metterlo ai voti.

(*Vedi sopra.*)

Chi l'approva.....

MINISTRO DELL'INTERNO; Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Se la Commissione stimasse opportuno un emendamento che io proporrei sull'articolo contrastato, si potrebbe evitare che un medico, e specialmente un povero medico di campagna non possa in casi di assoluta necessità somministrare i rimedi necessari per sottrarre a grave pericolo di morte un infermo, come succede appunto nel caso d'una febbre pernicioso. È noto che ovunque dominano siffatte malattie, i medici prudenti, visitando i loro ammalati, sogliono munirsi d'un preparato di chinino per poterlo a tempo apprestare ai loro malati, e quindi sottrarli ad una morte quasi certa.

È vero che le spiegazioni date dalla Commissione circa il vero significato di questo verbo *distribuire*, potrebbe forse servir di norma al giudice che in casi siffatti dovesse pronunciare; ma non è men vero, che a fronte del semplice testo della legge, cadrebbe realmente in colpa quel medico il quale facesse distribuzione di farmaci, in qualsiasi occasione; poichè la legge non fa distinzione di sorta quando dice: chiunque distribuisca farmaci, o gratuitamente, o per casi di necessità, o di beneficenza, o diversamente, cade nella multa.

Quindi, se si potesse meglio esprimere il pensiero che è nella mente di noi tutti, redigendo in altro modo l'articolo, si canserebbero gl'inconvenienti che possono avvenire nella sua applicazione. Sarebbe veramente un grave sconcio, che un Giudice, volendo applicar la legge, dovesse condannare alla multa un povero medico, per aver fatto in sostanza, un'opera di umanità, e salvato forse un infermo dalla morte. Quindi io proporrei che dopo la parola *distribuirà*, si aggiungessero queste: *senza assoluta necessità*. Quest'aggiunta servirebbe di norma al Giudice ne' suoi apprezzamenti.

Noi vogliamo evitare l'abuso, cioè una distribuzione abituale e a scopo di lucro, ma non vogliamo impedire il medico o il chirurgo, di salvare un infermo da morte imminente.

Io non so se la mia proposta possa dar luogo a qualche inconveniente; non sono avvocato, e non potrei quindi ben giudicare con la debita precisione quale ne possa essere la portata giuridica, rispetto alla disposizione che si discute: ma se mai incontrasse opposizione, specialmente da parte delle persone versate nelle materie legali, queste potrebbero modificarla in

guisa che meglio corrispondesse ne'suoi effetti alle intenzioni che l'hanno suggerita.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Astengo.

Senatore ASTENGO. L'aggiunta che propone l'onorevole Ministro, a senso mio, restringerebbe sempre più quella possibilità di somministrare, in quei dati casi a cui accennava l'onorevole Ministro, dei medicamenti ad un malato che ne abbisogni immediatamente. La legge non parla di chi somministra, ma soltanto di chi distribuisce; e *distribuire* indica dare abitualmente all'uno e all'altro. Invece, nel caso di un malato che versi in urgente bisogno, si tratta di somministrargli un farmaco per quell'urgenza.

Aggiungendo le parole — *senza assoluta necessità* — presentandosi il caso dinanzi al giudice, bisognerebbe fare un giudizio per vedere se c'era proprio la necessità assoluta, la quale cosa crederei molto difficile a provarsi; cosicchè, con quest'aggiunta, a mio parere, si renderebbe peggiore la condizione dei medici, i quali, in casi eccezionali, somministrassero rimedii ai malati; e dico che la loro condizione si renderebbe peggiore, perchè questo caso non potrebbe contemplarsi dall'articolo come venne proposto, il quale parla di *distribuzione all'uno e all'altro*.

Il somministrare accidentalmente all'ammalato che si trovi in quel pericolo, in quell'urgenza, dei rimedii, non è evidentemente contemplato dall'articolo come fu proposto dalla Commissione.

Se mettete le parole *senza assoluta necessità*, temo che renderete anche più difficile il caso a cui volete provvedere, perchè allora bisogna supporre che nella parola *distribuire*, vi sia anche compresa quella di somministrare ad un solo ammalato, giacchè questo caso di una estrema ed assoluta necessità è impossibile che si verifichi nello stesso tempo per molte persone. Io temo molto che quest'articolo si peggiori coll'aggiunta che il Ministro propone, mentre trattandosi di applicare una pena, qual è prescritta da quest'articolo, non temo punto che vi sia un giudice il quale possa punire un medico, che, mentre va a visitare un ammalato, il quale ha bisogno di un pronto rimedio, glie lo somministri egli stesso.

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. L'articolo, come lo propo-

ne la Commissione, mi fa tremare: ho veduto esempi nei Comuni non molto lontani da Napoli, nei quali il medico avendo somministrato egli stesso all'ammalato la medicina che portava seco, perchè conosceva la gravità del male, lo ha salvato da morte imminente e certa. Vorrei che quello che propone l'onorevole Presidente del Consiglio, o qualche altra simile proposta fosse votata per emendare le troppe asprezze di questa legge che, come è formulata, io non voterò.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Mi pare che si potrebbero conciliare le varie proposte. Le considerazioni fatte dall'onorevole Astengo sono importanti, ma anche le preoccupazioni di quelli che non vorrebbero che potesse, per indiscreto o troppo spinto zelo di un giudice, subire una pena un medico che, somministrando una medicina ad un infermo, compie un'opera del suo ufficio sanitario, mi paiono degne di riguardo.

Il signor Ministro diceva di provare anche egli una qualche repugnanza ad aderire alla troppo recisa proibizione dell'articolo 49. Avendo io sentito il bisogno di proporre qualche cosa di pratico, mi sono studiato di formulare il pensiero espresso da altri, con poche parole che proporrei in aggiunta all'articolo 49.

L'articolo 49 stabilisce un divieto; io proporrei di aggiungere: « Non è compresa nel divieto la somministrazione di medicine agli ammalati da loro curati nei casi di urgenza. »

Così rimane esclusa l'idea che il medico possa avere una specie di farmacia, e si ammette che possa somministrare medicine soltanto ai malati da lui curati. L'aggiunta poi dei *casi d'urgenza* e l'indicazione che si tratti di ammalati curati dallo stesso medico o chirurgo che offre la medicina, mi sembra che implichino tali cautele, da potersi sperare che l'onorevole Commissione non vorrà farvi opposizione.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Secondo la proposta del Senatore Finali, il medico avrà il diritto di fare il farmacista, perchè se ha l'autorità di somministrare i rimedi ai malati che cura, supponendo, per esempio, che fosse un medico che avesse una grandissima clientela, bisogna che viaggi in certo modo colla farmacia in tasca.

Ma in questo articolo, io lo ripeterò, mi scusino, a sazieta, non si fa altro che determinare gli esercizi rispettivi dell'arte salutare, e specialmente quelli dei medici, chirurghi, veterinari e farmacisti. Questo è lo scopo, questo è il fine dell'articolo stesso.

Per conseguenza, nel mentre che io accetterei la indicazione dei casi di estrema necessità, e l'accetterei per quell'amorevolezza che si deve avere verso i nostri simili che soffrono; con quel poco di criterio naturale che può ognuno adoperare nell'interpretazione delle leggi, confesso la verità, vorrei che l'articolo fosse netto, chiaro, preciso appunto perchè fossero distinte le esercitazioni dei diversi sanitari; e dico dei diversi sanitari, perchè anche la farmacia coopera al benessere, ed al ristabilimento della salute.

Ma la proposta, l'emendamento del Senatore Finali, darebbe al medico un'autorità la quale contrasterebbe con i diritti dei farmacisti, e produrrebbe la conseguenza che le professioni non potrebbero essere convenientemente limitate.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Duolmi grandemente, che la Commissione, per organo dell'onorevolissimo suo Relatore, creda così recisamente di opporsi a qualunque temperamento di questa draconiana disposizione dell'articolo 49.

Io ho chiesto la parola per sostenere il mio emendamento, con pochissima speranza di buona riuscita, perchè non mi dissimulo quanto sia grande in questa materia l'autorità della Commissione e quella in ispecie del suo egregio Relatore; ma io vorrei si considerasse che il pericolo che il medico e il chirurgo esercitino anche la farmacia, viene remosso dall'art. 48 che precede, dove è detto, che l'esercizio della medicina con quello della farmacia non possono mai cumularsi.

Dunque, al divieto di cumulare questi due esercizi in una sola persona, provvede l'articolo 48. Se l'articolo 49 ha un significato, è appunto quello di provvedere anche più in là, vale a dire, è inteso ad impedire che il medico o il chirurgo possano anche fare l'esercizio abituale della farmacia e somministrare qualche farmaco ai loro ammalati.

Io rispetto le opinioni di ognuno e specialmente le opinioni di uomini così competenti,

ma confesso che se io fossi giudice, dovrei mancare alla parola della legge, non applicando la pena al medico che nelle campagne romane visitando un malato caduto a terra per febbre, somministri un poco di chinino.

Senatore B0, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore B0, *Commissario Regio*. In questa questione, che ha preso una gravità che forse non si prevedeva, debbo dire quale sia il mio parere, come uno dei vecchi cultori dell'arte salutare, che è stato assai volte testimonio dei casi che appunto sono contemplati in quest'articolo.

Dirò poche cose; non citerò anzi che un solo esempio de' tanti casi ne' quali è necessario che la distribuzione dei medicamenti si faccia senza che possa ritenersi come illegale, e che anzi debba essere permessa e lodata.

Questo è il caso di un'epidemia. Scoppia un cholera che devasta un villaggio: in simili circostanze, ordinariamente i farmacisti chiudono le botteghe, e qualche volta non si trovano neppur sanitarii. Il Sindaco del Comune si serve egli stesso di rimedi che conosce utili per questa specie di malattia così funesta, ne fa di propria mano, ed ordina a' suoi dipendenti di fare la distribuzione dei medicamenti. In queste circostanze, e specialmente nei villaggi, là ovè non sono farmacie, in cui l'autorità stessa municipale e gli uomini facoltosi delle località, si prestano ordinariamente con lodevole zelo a distribuire i medicamenti, perchè la distribuzione di essi deve essere pronta ed efficace, a mio avviso fu dall'onorevole Ministero proposta una frase assai opportuna da essere aggiunta all'articolo, che è la seguente: di permettere la distribuzione: *nei casi di assoluta necessità*, e questi di cui io parlo sono appunto i casi di *assoluta necessità*.

In tempo di epidemie o di malattie popolari, se si debbe aspettare che i medicamenti vengano dalle farmacie, le quali molte volte sono lontane, e perchè non sarà autorizzato qualunque uomo di buon cuore, quando il possa, a distribuire aiuti e medicamenti ai miseri malati che ne sono fatalmente colpiti?

Dunque il testo dell'articolo deve essere modificato in modo da non impedire recisamente che siano somministrati rimedii ai poveri ma-

lati da chiunque voglia prestarsi a quest'opera caritatevole.

Signori, mi sono trovato molte volte io stesso in circostanze tali, che ho dovuto pregare parroci, preti, curati, sindaci, e perfino gli uscieri comunali di villaggi e di borgate, pregarli, direi quasi ginocchioni, a distribuire medicamenti che aveva portati meco, o fatti trasportare in quei paesi ne' quali infieriva la malattia.

Nelle grandi città ciò non avviene, perchè vi sono molte farmacie, e questa distribuzione non si rende indispensabile da parte dei privati; ma nei piccoli paesi, nei villaggi, nelle borgate, fuori dei luoghi che sono cospicui centri di popolazione, per necessità questa distribuzione non solo dev'essere autorizzata, ma deve anzi essere approvata e raccomandata.

Perciò sono del parere di coloro che non vorrebbero ammettere l'articolo senza qualche modificazione: secondo me, questa è una necessità.

Vero è che ho l'onore di conoscere le persone eminenti che compongono la Commissione, e so che esse sono animate da ben altro pensiero che quello di voler frapporre ostacoli alla cura delle malattie popolari; ma i giudici che debbono applicare la legge, sapendo che ogni somministrazione di medicamenti fatta per mano di persone estranee all'arte farmaceutica è proibita, dovrebbero applicare le pene sancite; ed allora chi s'incaricherà, in questi casi, di somministrare medicamenti, se avrà letto un articolo che vieta di farlo sotto pene assai gravi? Questo si rende impossibile.

Dunque molto provvidamente l'onorevole Ministro dell'Interno e con lui altri Senatori, hanno insistito perchè sia introdotta una modificazione nell'articolo, e che lo si rimandasse alla Commissione, affinchè provvedesse in proposito.

Io veggo bene che il concetto di quest'articolo si collega al precedente, e che si volle dalla onor. Commissione togliere di mezzo ogni abuso d'intromissione di chicchessia nell'esercizio riservato alla classe di persone esercenti un altro ramo dell'arte salutare, quella della farmacia: ma di questi riguardi non debbesi far gran conto, trattandosi di sollevare gl'infermi più prontamente che sia possibile nei casi gravi ed urgenti, e specialmente in quelli di malattie popolari.

L'esempio del cholera, di cui non ha molto abbiamo avuto occasione di deplorare le fatali conseguenze, lo dimostra evidentemente.

Insisterei quindi, a che siano ammesse le parole: *salvo i casi gravi ed urgenti*, oppure quelle: *di assoluta necessità*, che aveva proposto l'onorevole signor Ministro.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Panattoni.

Senatore PANATTONI. Io non vorrei che fosse attribuito a vaghezza di parlare, la richiesta che ho fatta; anzi intendo che si ritenga che mi limito a fare testimonianza di quelle interpretazioni che si praticerebbero se oggi dovesse applicarsi l'articolo.

Si direbbe che l'articolo 48 (questo è il mio semplice parere, non come ufficiale di arte salutare, ma come interprete di leggi), si direbbe che l'articolo 48 vieta direttamente il cumulo delle professioni: si direbbe poi che l'art. 49, completando il 48, ovvia a quelle industrie che possono essere adottate dai medici senza professare l'arte farmaceutica; locchè è anche peggio, perchè chi esercita due professioni, ha due obblighi, ed incorre due censure e due penalità.

Nel caso attuale la parola *distribuire* è quella che ha fatto nascere tutti gli scrupoli di cui si occupa il Senato. Ma come sta qui la parola *distribuire*? Sta accanto alle altre *di preparare e di vendere medicinali*.

Un medico il quale non professa, e pure nondimeno, occultamente, nel suo gabinetto, o per mano di terzi fa il commercio di prodotti di farmacia; questo medico incorre visibilmente, meritamente, nelle disposizioni dell'art. 49. Ma se il medico, chiamato in circostanze eccezionali, o in luoghi dove non è facile di avere i medicinali con quella celerità con cui dovrebbero essere apprestati, reca con sè delle sostanze medicinali, come vorrete punire questo medico? Come temete che vi sia un giudice così ignaro degli obblighi della professione di medico, e degli uffici della carità, che possa infliggere una pena a colui, il quale, se appresta il rimedio, vi è spinto dall'arte, onde far guerra alla malattia, e perciò è andato colla sua munizione? Egli non l'ha distribuita, ma amministrata: ha integrato il parere suo come uomo della scienza, e dando il farmaco, ha fatto opera d'arte e di carità.

Io non credo che vi possa essere giudice il quale applichi quest'articolo nei casi di urgenza.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Mi perdoni l'onorevole Commissione se le rivolgo un dilemma.

La questione che stiamo agitando è essa una quistione igienica, o è essa una quistione pecuniaria?

Non è una quistione igienica, perchè non si può ammettere che i medici distribuiscano medicine insalubri e pericolose; essi che dettano la ricetta e giudicano la gravità del male.

Or dunque, come pure accennavano le parole dell'onorevole Relatore, dessa è una quistione pecuniaria, è una quistione d'interesse per i farmacisti. In questo caso mi si conceda di dire che, posta da una parte la quistione pecuniaria dei farmacisti, e dall'altra una quistione così grave di umanità com'è questa, noi non possiamo esitare. Noi non possiamo trascinare dinanzi ai tribunali, come colpevoli, quei medici medesimi che il paese saluta come benefattori dell'umanità, che ringrazia vivamente e che dovrebbero essere ringraziati e non puniti.

Quindi io accetto l'emendamento dell'onorevole Finali, che credo si accosti moltissimo all'emendamento proposto saviamente dal Presidente del Consiglio, e che mi pare debba rimuovere tutti i dubbi.

Senatore BURGI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURGI, *Relatore*. La Commissione, sentiti i diversi pareri e consultatasi con sè medesima, avrebbe fatta questa modificazione:

« È vietato ai medici, chirurghi e veterinari di preparare medicine e vendere le preparate altrove, o anche solo distribuirle, salvo nei casi gravi ed urgenti, e di possedere farmacie nelle località dove esercitano la loro professione, sotto pena di una multa estensibile a L. 300. »

PRESIDENTE. Il signor Senatore Finali mantiene il suo emendamento?

Senatore FINALI. Siccome questa nuova forma soddisfa all'intento che io aveva ed ha il pregio di provvedervi con poche parole, l'accetto e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Rimane dunque l'articolo quale è stato proposto dalla Commissione e che rileggo: (*Vedi sopra.*)

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Vorrei solamente do-

mandare all'onorevole preopinante, se in quei casi il medico debba dare gratuitamente i rimedi, perchè vedo che è separato il *vendere* ed il *distribuire*. Ne dirò la ragione. Vi sono certe località del nostro paese in cui questo caso non sarebbe singolare, ma quasi abituale; vi sono delle località in cui si verificherà il caso che il medico dovrà ripetutamente provvedere certi rimedi, perchè l'ammalato non può averli in tempo. In questo caso io domando se il medico dovrà distribuire gratuitamente il rimedio, secondo quel che sembra accennare la dicitura proposta, perchè, in questo caso, credo che pochissimi vi si adatterebbero; ovvero, se, secondo il suo pensiero, potrà percepire il prezzo del rimedio che egli distribuisce.

Senatore GUICCIARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GUICCIARDI. Mi parrebbe conveniente che dopo le parole *nei casi urgenti*, si avesse ad aggiungere: « e qualora non si possa senza pericolo dell'ammalato ricorrere alla farmacia, » perchè il caso può essere grave, e non si potrebbe avere il tempo di ricorrere alla farmacia per provvedersi del rimedio.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Astengo ha la parola.

Senatore ASTENGO. All'osservazione fatta dall'onorevole Guicciardi, mi permetto di rispondere, che non mi pare che quest'arte vieti assolutamente al medico che somministra un rimedio, di prendere il rimborso di quello che ha pagato per quel rimedio. Io non credo che si tratti di punire il medico, che dando questo rimedio accetta quello che si sarebbe dovuto pagare al farmacista. Si è voluto togliere l'idea della speculazione.

PRESIDENTE. Ecco l'emendamento del Senatore Guicciardi che si dovrebbe porre infine dell'articolo « e qualora non si possa senza pericolo dell'ammalato, ricorrere alle farmacie. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

Chi l'appoggia, voglia alzarsi.

(È appoggiato.)

Essendo l'emendamento Guicciardi appoggiato lo pongo ai voti.

Senatore B0, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore B0, *Commissario Regio*. Io non posso accettare l'emendamento proposto dall'onorevole

Guicciardi, l'aggiunta cioè alle parole: *in casi gravi ed urgenti* delle altre: *e qualora non si possa senza pericolo dell'ammalato ricorrere alle farmacie*.

Molte volte è indispensabile il prevenire lo sviluppo di certe malattie anche ai primi indizii che se ne sviluppano, indizii del resto che si confondono con quelli più comuni delle malattie ordinarie.

Questo stato di gravezza della malattia, chi lo giudicherà? Come si regolerà il giudice per vedere se veramente il caso sia grave?

E giacchè ho citato il funesto esempio del cholera, rammento che esso comincia con segni di scioglimento di corpo molto leggieri, ma che pure son di natura tale che in Inghilterra indussero il Consiglio superiore di sanità, autorizzato da una legge del Parlamento, ad ordinare ad ufficiali sanitari apposti di visitare indistintamente tutte le abitazioni, e distribuirvi rimedi atti a rimuovere quei primi segni, i quali, sebbene assai lievi, potevano convertirsi in una malattia così grave e fatale come è quella che sovente si manifesta in seguito a quei primi segni, cioè il cholera.

Io dunque credo che assolutamente ci dobbiamo attenere all'emendamento come fu accettato dalla Commissione.

Le parole: *in casi gravi ed urgenti*, sono di per sé abbastanza significanti per contemplare tutti i casi possibili, e perciò anche quelli in cui la malattia non è molto grave in apparenza, ma che può divenirlo da un momento all'altro; per cui prego il Senato ad accettare l'emendamento già acconsentito dalla Commissione, cioè, che dopo la parola *distribuiti*, si aggiungano le altre: *in casi gravi e urgenti*. Queste parole non contraddicono al significato che la Commissione ha dato al suo articolo, ed evitano ogni possibile equivoco od altra interpretazione che non sia la vera.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Mi permetta la Commissione di rivolgerle nuovamente la mia domanda o per meglio dire il mio dilemma che già aveva posto.

Nel frontespizio di questo progetto io leggo queste parole: « Relazione della Commissione sul progetto di legge per un nuovo Codice Sanitario. »

Ora, l'articolo 49, a me sembra non entri

per nulla nella questione sanitaria; esso non fa che provvedere ad una questione puramente commerciale a beneficio dei farmacisti; ora io credo che questa disposizione non possa aver luogo in un Codice sanitario; quest'articolo 49, come dissi poc'anzi, è stato forse messo dalla Commissione, perchè i medici possano fare del male?

Senatore BURCI, *Relatore*. Sì, sì.

Senatore PEPOLI G. Mi permetta l'onorevole Burci; come possiamo ammettere che i medici i quali fanno le ricette non possano distribuire delle medicine? No: lo ripeto, questa è una questione commerciale a beneficio dei farmacisti; ora io credo che questo non possa aver luogo come disposizione in un Codice sanitario.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Io pregherei l'onorevole preopinante a dirmi se sta nel Codice sanitario l'art. 48 che abbiamo già votato; ora, in quest'articolo è detto, che il medico non può esercitare la professione di farmacista; se sta nel Codice sanitario una disposizione che vieta al medico di fare il farmacista, perchè non potrà stare nello stesso Codice una disposizione che vieta al medico di somministrare, in frode a tale disposizione, i medicamenti ai malati? Dunque, se sta nel Codice sanitario l'art. 48, per le stesse ragioni vi può stare egualmente l'art. 49.

PRESIDENTE. Si rilegge l'art. 49.

(*Vedi sopra.*)

Farò solo osservare che la Commissione toglierebbe la parola *gravi* e direbbe: *salvi i casi urgenti*.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Soffra il Senato, dopo tanti dubbii sollevati sulla intelligenza di questo articolo 49, che io indirizzi all'onorevole Relatore la seguente dimanda, a fine di bene intendere l'articolo medesimo nella parte con cui si vieta ai medici di possedere farmacie nelle località ove esercitano la loro professione.

Supposto che un valente medico o chirurgo abbia un figlio o un congiunto, il quale voglia esercitare la professione di farmacista...

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore MIRAGLIA... e non ne abbia i capi-

tali, incorrerà nella trasgressione questo medico che farà esercitare la professione di farmacista al figlio, in quella farmacia di cui egli conserva la proprietà, avendone confidato al figlio il solo esercizio?

Senatore BURCI, *Relatore*. Incorrerebbe certamente.

Quest'articolo che ha per oggetto di limitare l'esercizio dell'arte salutare, ha avuto anche, quando è stato redatto, altri motivi dettati dall'esperienza che non credo di dover qui esporre, perchè forse sarebbero alquanto dolorosi a sentirsi.

Nell'esercizio delle rispettive professioni, il Codice ha voluto decisamente stabilire che cosa debbano fare i diversi esercenti le arti salutari, cosa debbano fare i farmacisti, e cosa debbano fare i medici, chirurghi, veterinari, ecc.

Ho detto che vorrei tacere di certe storie che hanno motivato questo articolo; perchè, quando la legge provvederà a certi mali, ho speranza che questi si estingueranno. Dirò in genere, che fin qui vi sono stati taluni medici, i quali hanno tenute in casa le loro medicine e ad ogni malato che loro si presentava, quando avevano sciroppi, pillole e simili, hanno dichiarato che quelle medicine erano buone per quelle malattie e anche per altre; e lo saranno state, ma si è voluto evitare questo illecito commercio.

Dirò che vi sono stati, e forse vi sono, medici possessori di farmacie.

La natura umana è debole, e bisogna che in qualche modo la legge venga a metter freno, sia alla passione, sia all'avidità, sia anche al solo pericolo, e impedire che il male da lieve si faccia grave.

Dunque, in generale, l'esperienza, la pratica, la cognizione dell'esercizio sanitario qual è, hanno obbligato la Commissione a mettere quest'articolo, nel quale è dichiarato che il medico, il chirurgo (lasciamo il veterinario), tolti i casi di urgenza, non possa distribuire nè vendere medicamenti, nè tener farmacie proprie, ma debba essere un libero esercente; il quale, veduto il suo malato, scrive la ricetta e la manda al farmacista, che la spedisce, e il rimedio si reca al malato.

Dunque ha creduto la Commissione, esperta di tante istorie, di formulare l'articolo in questo modo, ma, torno a dirlo per la terza volta, non può impedire al medico in casi gravi di sommi-

nistrare i rimedi; lo ha detto, lo ha dichiarato anche, sebbene lo limiti ai casi urgenti, per impedire che un medico possa fare la professione del farmacista, possa tener bottega di rimedi e possa somministrare un unico rimedio alle svariate forme delle malattie. E qui io mi appello ad uomini che hanno l'esperienza di queste cose. Ma per togliere anche il dubbio ed il sospetto che possa avere alcuna connivenza col farmacista e non l'abbia, è stato detto, che il medico, che il chirurgo non possano possedere farmacie.

Ecco la ragione che ha indotto la Commissione a dichiarare, che il medico, il chirurgo e il veterinario non possano essere possessori di farmacie.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento del Senatore Guicciardi.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domanderei di aggiungere una sola parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Mi preme d'indicare come, avendo la Commissione accettato in parte l'aggiunta Finali, relativa ai *casi di urgenza*, si comprende bene che in questi casi vi è anche la lontananza della farmacia.

Dico questo perchè non vorrei che l'emendamento, potendo essere accettato, sminuisse in certo modo la facoltà che si è inclusa nell'articolo, di permettere cioè ai medici ed ai chirurghi di dare medicamenti in casi di urgenza.

Senatore GUICCIARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GUICCIARDI. Io non ho proposto quell'emendamento, se non perchè mi pareva appunto che la parola *urgenza* non rispondesse abbastanza al concetto, vale a dire che non lasciasse facoltà al medico di dichiarare l'urgenza e somministrare il medicamento anche nei casi in cui essendo assai lontana la farmacia, occorresse molto tempo per avere il rimedio.

Se però le dichiarazioni che sono state fatte dalla Commissione per bocca del suo egregio Relatore, danno un'interpretazione più larga a questa parola « *urgenza* » io non ho nessuna difficoltà di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora se non vi sono altre osservazioni, si rileggerà l'articolo con le modificazioni introdottevi, per metterlo ai voti.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura dell'articolo 49:

« È vietato ai medici, chirurghi e veterinari il preparare medicine o vendere le preparate altrove, od anche solo di distribuirle, salvo i casi urgenti, e di possedere farmacie nelle località dove esercitano la loro professione, sotto pena di una multa estensibile a lire 300. »

PRESIDENTE. Chi approva questo articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 50. I medici ed i chirurghi, nella prescrizione delle medicine, per massima generale si attengono alla Farmacopea del Regno, e quando se ne allontanano devono scrivere distesamente le loro ricette, o riferirsi a Farmacopee conosciute nel luogo, e sempre poi precisare il modo di usare il medicamento. »

(Approvato.)

« Art. 51. Nel tempo di epidemia i medici e chirurghi, i quali, senza legittima causa, abbandonano il posto o ricusano il soccorso dell'arte loro, sono puniti colla multa da lire 350 a 500, e ciò oltre all'applicazione delle misure disciplinari a cui vi sia luogo contro i medesimi stipendiati dal Governo, dalla Provincia o dal Comune. »

È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Avrei a fare qui due osservazioni. La prima cade sulla parola epidemia.

Veramente l'articolo accenna a casi gravi. Mi pare che quel sostantivo meriterebbe qualche aggettivo; perchè epidemia tutti sanno che vuol dire malattia popolare, malattia che assale ad un tempo molte persone. Epidemia di febbri intermittenti, epidemia di grippe, di morbina, tutte epidemie benignissime.

La Commissione che ha formulato l'articolo, credo non voglia alludere a questi casi, eppure anche queste sono epidemie.

Dunque a me pare che bisogna indicare la gravità della malattia col dire; « gravi epidemie di indole contagiosa » e che sia necessario avvalorare un poco quel termine, perchè come sta, potrebbe anche comprendere i casi di epidemia di febbri intermittenti o simili.

Non potrei poi ammettere che i medici, i quali, senza legittima causa, abbandonino il posto, o ricusino il servizio dell'arte loro.

siano puniti. Questo è contrario alla libertà individuale. Non ci è alcuna legge che possa imporre ad un medico di esercitare la sua professione.

Per i medici stipendiati dalle Provincie, dai Comuni o da Istituti pii ove siavi un contratto, sta bene, ma per un medico libero, questo non è ammissibile. Egli non ha fatto alcun contratto colla società, e questa non ha diritto di dire al medico: « andate a prestare il vostro soccorso al tale ammalato » Egli risponderà: non voglio andare. La Società lo colpirà moralmente col suo disprezzo, colla sua disapprovazione, ma legalmente non si può obbligare un medico; non vi è alcuna ragione per imporgli quest'obbligo.

Aggiungerò poi, che, siccome il caso contemplato accenna chiaramente alle gravi epidemie contagiose, la società non avrebbe nemmeno alcun frutto dall'imporgli quest'obbligo; poichè quando un medico ricusa di prestare il suo soccorso, vuol dire, che ha paura.

Chi comincia col confessare, che ha paura, non sarà di alcun profitto. In che modo eserciterà la sua professione, se lo costringete?

Dunque non ci è diritto ad obbligarlo; nè ci sarebbe alcuna utilità.

Quindi desidero, che si faccia qualche correzione alla parola epidemia, e che quest'obbligo pesasse solamente sui medici stipendiati. Per questi non vi è alcun dubbio, perchè hanno un contratto; si sono obbligati anticipatamente.

Però si potrebbe anche aggiungere un comma, che accennasse alla promulgazione dell'esistenza dell'epidemia, cioè ci determinasse il momento in cui scoppia l'epidemia, anche per avere azione su questi medici stipendiati che ricusassero di prestar l'opera loro, poichè si può dubitare della esistenza di una epidemia.

Ecco quali sono le mie osservazioni.

Senatore CIPRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CIPRIANI. Probabilmente la Commissione, almeno questo è il mio parere, potrà accettare la proposta accennata dall'onorevole Maggiorani relativamente alla modificazione della parola epidemia.

È vero che oggimai nel linguaggio nosologico o medico, a questa parola si possono riferire influenze morbose anche lievi, quando prendono una certa estensione fra le popolazioni, e quindi certo sarebbe strano che si do-

vesse per le epidemie, che egli ha or ora accennate, cioè del grippe e via discorrendo, costringere i medici in un modo assoluto a prestare l'opera loro, come vuole quest'articolo.

Ma la seconda modificazione alla quale egli alludeva dianzi, vale a dire di non punire i medici che abbandonano il campo di battaglia, quando la zuffa comincia ad esser tale da far credere che saranno mietute a centinaia e a migliaia le vite umane, io non lo potrei per niun modo accettare.

Io ci ho pensato seriamente, ci ha pensato seriamente la Commissione, e dirò altresì che dapprima forse la maggioranza era molto lontana dal voler costringere i medici a tanto sacrificio.

La Commissione ha considerato che il medico non ha un privilegio, ma un diritto di esercitare l'arte sua, e che perciò il più delle volte, si debba andare cauti nell'attribuirgli doveri che costano cari.

Ma fu l'esperienza che ci ha costretti ad imporre quest'obbligo in caso di gravi epidemie, di malattie sommamente contagiose, come a mio d'esempio è stato il cholera; e perchè? Perchè la storia è recente, e forse all'onorevole Maggiorani saranno noti, come sono noti a noi, tristissimi fatti di popolazioni intere abbandonate completamente dai medici. E quando si verificano casi di questa natura, non si dovrà egli avere una legge, giacchè pur troppo si vede che l'obbligo morale non basta a tener questi medici al loro posto?

Egli è vero che vi potranno essere molte circostanze le quali saranno apprezzate opportunamente: vi saranno giudizi di equità per assolvere un medico dalla colpa di avere abbandonato la posizione in certe circostanze.

Ma ve ne saranno altre, nelle quali il medico dovrà essere condannato. Può essere condannato dall'opinione pubblica e lo è stato sempre, anche nel 1835, quando in una città di 80 mila abitanti non sono rimasti che pochissimi medici, tutti gli altri se ne erano andati altrove. Ma l'opinione pubblica che condanni non basta; ci vuole una pena più severa, e quindi io tengo fermo, a meno per conto mio, l'articolo della Commissione.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Io non potrei accettare questa seconda parte dell'articolo, perchè con-

traria al diritto comune, perchè contraria anche allo Statuto.

Come si può obbligare un uomo ad esercitare un ufficio contro alla sua volontà? Ma, fate alzare una mano al ferraio se non ha volontà di ciò fare? Vi dirà: non la voglio alzare. Io non trovo fondamento a questa disposizione.

Ma poi, vi torno a chiedere, che vi farete dei medici che hanno paura? Io mi son trovato a sei o sette epidemie dal 1837 fino all'ultima del 1866 a Palermo, ed ho veduto che alcuni uomini deboli, che temono per la loro vita, si nascondono, ma io dico che i più vanno volentieri in mezzo al pericolo; e credo che l'abbandono totale di una popolazione sia molto raro.

Siano costoro colpiti dal disprezzo pubblico, tutto quello che si vuole; ma, per quel poco che ne so, io credo che non si possano obbligare a prestar l'opera loro.

Io prego il Senato a rifletterci seriamente, perchè ciò è contrario allo Statuto nostro, alla libertà dell'uomo che non è vincolato ad alcun contratto, ad alcuna obbligazione, nè si può forzare.

Senatore DES AMBROIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DES AMBROIS. Prego il signor Senatore Maggiorani a voler osservare che in questo caso non è il Governo, non è il potere esecutivo che voglia imporre un obbligo agli esercenti, che essi non hanno in virtù di speciale convenzione; è la legge che parla, è la legge impone il suo volere a tutti, anche al semplice cittadino, anche al libero esercente.

L'onorevole Senatore Cipriani ha citato casi gravissimi, in cui gli esercenti lasciarono abbandonate intere popolazioni.

Il legislatore non può rimanere indifferente davanti un simile contegno di esercenti, i quali potendo recare sollievo alle popolazioni, si sono invece allontanati. Il legislatore in questo caso punisce, e deve punire, e con ciò non solamente non offende lo Statuto del Regno, ma si conforma ai principii più evidenti, più razionali ammessi in tutti i paesi liberi.

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. Ancorchè non fosse mia intenzione prendere la parola su questa legge che è di tanta importanza, ardisco di fare una osservazione. Quando un uomo può giovare ad un altro, quando può salvargli la vita e non

lo fa, commette o non commette un delitto? In questo caso è la pubblica opinione che condanna. Ma quando la legge può punire, punisce. Ora, se quest'obbligo lo ha un uomo qualunque, quegli che coltiva una scienza, che abbracciò la professione medica, mi par che debba avere l'obbligo più di un qualunque altro, di adoperarsi in pro del suo simile.

Per queste ragioni dichiaro che non voterò l'emendamento dell'onorevole Maggiorani, e lo dico perchè si sappia la ragione per cui voterò contro l'articolo, se si metterà ai voti con quell'emendamento.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Io mi sento in questa circostanza nel bisogno di rivolgere una parola di elogio a tanti medici che nelle epidemie e nelle malattie popolari illustrarono la loro vita, e non sono pochi, nè poco onorandi. Nello svilupparsi delle malattie popolari, lo ha detto l'onorevole professore Cipriani, lo ha ripetuto il Presidente della Commissione, pur troppo vi sono dei medici i quali, impauriti, e vili, lasciano il loro posto e abbandonano i loro clienti, dai quali hanno tratto frutto per la loro vita, per andare in luoghi dove il flagello non li percuota. Ma viva Dio! qualche volta gli ha raggiunti e gli ha fatti morire di quella malattia per la quale fuggirono.

Ora, ringrazio il cielo ad onore del ceto medico, la massima parte dei medici sta al suo posto, e muore (*sensazione*), quindi questa legge in quest'articolo non può colpire che pochi; ma per quei pochi che lasciano il loro posto, con l'obbligo che hanno, non colla società, non coll'umanità soltanto, ma collo Stato che loro dà un'autorità d'esercizio, per questi dico, mi piace che vi sia quest'articolo.

Per conseguenza, e particolarmente, ed a nome della Commissione, insisto perchè quest'articolo sia mantenuto.

(*Vivi segni d'approvazione.*)

PRESIDENTE. Si darà lettura dell'emendamento del Sen. Maggiorani che riforma tutto l'articolo.

« Art. 51. Quei medici e chirurghi che sono stipendiati dal Governo, dalla Provincia, dal Comune, da un luogo-pio, da un particolare, sono tenuti a prestare l'opera loro verso i suddetti corpi anche in tempi di gravi epidemie contagiose. Se senza una causa legittima e senza una rinunzia, data almeno un mese prima che

svolgasi tale calamità, il medico e chirurgo abbandonino il loro posto e ricusino i soccorsi dell'arte, sono puniti colla multa di L. 150 a 300, e ciò oltre all'applicazione delle disposizioni disciplinari a cui vi sia luogo contro gli stipendiati dal Governo, dalla Provincia o dal Comune, e alla rifazione dei danni per quelli che sono stipendiati da un particolare.

» I medici-chirurghi che ricevono una pensione vitalizia per i servizii prestati in qualità di sanitari, sia a Corpi morali, che a particolari, sono tenuti agli stessi obblighi come quelli dell'articolo 51, a meno che non abbiano oltrepassato i 70 anni, od abbiano rinunziato legalmente da un mese ad ogni esercizio dell'arte. »

Domando se questo emendamento del Senatore Maggiorani è appoggiato.

Chi lo appoggia, sorga.

(Non è appoggiato.)

Si rileggerà dunque l'articolo 51, per porlo ai voti.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Essendosi sollevata una questione di tanta importanza, e per conto mio ritenendo come non si possa nemmeno in virtù d'una legge obbligare un uomo all'esercizio d'una professione libera, sia pur quella del medico per forza, io propongo la votazione separata dell'articolo, in quanto che posso accettarne la seconda parte, senza convenire nella prima.

Io so bene che posson sorgere dei casi in cui si potranno verificare degli inconvenienti deplorabili, ma non a tutti gl'inconvenienti, per quanto talvolta sien grandi, è dato agli uomini di porre riparo, almeno con leggi ordinarie; io perciò non voglio entrare in questa gran questione, ma per me ritengo che non siavi autorità che possa in alcun caso obbligare per legge ordinaria un uomo ad una determinata professione; per cui insisto nella votazione separata.

Senatore CHIESI. Ma quest'articolo non si può separare componendosi di un solo periodo.

Senatore VITELLESCHI. Parmi che il complesso di quest'articolo possa scindersi in due comma, da mettersi ai voti separatamente, e quando ciò non possa farsi ora, sia almeno rinviato alla Commissione, perchè essa stessa disgiunga le due disposizioni, che vi sono contenute.

È cosa grave, o Signori, è un principio che

si stabilisce e che vale almeno questa piccola pena di modificarne la dicitura, perchè ognuno possa deciderla secondo le sue convinzioni e la sua coscienza.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Mi pare che noi possiamo votare la prima parte sino alle parole: *sono puniti colla multa da lire 300 a lire 500*, e fermarci qui; ciò non vuol dire, che sia respinta la seconda parte, vuol dire che questa sarà rinviata alla Commissione perchè sia modificata secondo le fatte osservazioni.

Io dichiaro francamente che sono disposto a votare tutte le misure disciplinari contro i medici stipendiati; ma confesso il vero, io mi associo pienamente all'onorevole Vitelleschi, quanto a quella parte che commina delle pene ai medici liberi che non hanno nessun impegno verso i Comuni e le Provincie.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Io non intendo più nulla; ho proposto un emendamento e nessuno si è alzato ad appoggiarlo; ho sostenuto il principio che non si possa vincolare l'opera di un uomo libero.

Senatore AUDINOT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AUDINOT. Io domanderei agli onorevoli Senatori della Commissione che cosa intendano per medici e chirurghi; se intendano soltanto coloro che hanno avuto un diploma o coloro che hanno l'esercizio abituale della medicina; dico questo, perchè saranno sicuramente molti che hanno studiato la medicina, che sono medici e che non l'hanno esercitata mai; potranno questi essere all'occasione chiamati a servire, potranno essere obbligati a prestare l'opera loro?

Secondariamente io faccio un'altra considerazione: se alcuno in una condizione di epidemia si allontanasse, supponiamo, per paura, ma credete voi di farlo restare per trecentocinquanta lire di multa? Quando quest'individuo sfida l'opinione pubblica, che è ben più forte di questa multa, credete voi che non se ne andrà con Dio egualmente? E non sarà meglio che se ne vada, di quello che restando, qualora fosse chiamato a prestar l'opera sua, avesse paura e non fosse moralmente in caso di prestarla?

Questo obbligo, dove c'è un contratto, lo comprendo, ma dove questo contratto non c'è, davvero anch'io sono dell'opinione dell'onorevole Senatore Maggiorani.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore BURCI, *Relatore*. I medici e chirurghi di cui parla quest'articolo si intende che sieno esercenti; per maggior chiarezza si può aggiungere la parola *esercenti*, che non si è messa fin da principio, perchè si riteneva che potesse sottintendersi, dal momento che questo Capo tratta *dell'esercizio* dell'arte salutare.

PRESIDENTE. Si porrà ai voti la prima parte dell'articolo fino alla parola *lire 500*.

Senatore BURCI, *Relatore*. Se l'orecchio non mi tradisce, dalla lettura di quest'articolo, mi pare che non vi sieno introdotte quelle aggiunte che voleva fare l'onorevole Senatore Maggiorani dopo la parola *epidemie*.

Senatore MAGGIORANI. L'onorevole Presidente vorrebbe avere la gentilezza di rileggere il mio emendamento?

Senatore AMARI, *prof.* In una questione come la presente, la quale sembra moralmente e giuridicamente grave, mi pare che non sarebbe male di rinviare l'articolo alla Commissione.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Astengo.

Senatore ASTENGO. Posso assicurare l'onorevole preopinante che quest'articolo è stato discusso per interi giorni in seno della Commissione e la proposta che si è fatta è frutto di lunghissime discussioni e studi; ora se si vogliono rimandare alla Commissione i punti già da essa accuratamente esaminati, mi pare che non si potrà mai andare avanti.

Quanto all'aggiungere la parola *esercenti* credo che non vi sia nulla in contrario, e che si possa aggiungerla, per togliere qualunque equivoco a questo riguardo. Se si crede di spiegar meglio la parola *epidemia*, si potrà spiegare, ma il concetto di stabilire questa penale per tutti i medici e chirurghi esercenti, ancorchè non condotti, è come dissi il frutto di lunghissime discussioni fatte nel seno della Commissione.

Giacchè ho la parola, mi permetto di fare ancora un'osservazione.

Certamente la multa da lire 350 a 500 non sarebbe una pena proporzionata ed efficace per la mancanza che si vuol punire con quest'articolo. Ma, o Signori, dopo la condanna ad

una multa vi è appunto l'opinione pubblica e questa si manifesterà dopo la condanna; perchè la pena non si dà se non a colui il quale abbia abbandonato il posto senza legittima causa, e della sussistenza o no della legittima causa farà giudizio il procedimento penale cui sarà sottoposto.

Senatore CHIESI. Le parole dell'emendamento Maggiorani nella parte che riguarda l'epidemia erano queste: *in tempi di gravi epidemie contagiose*.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Siccome quest'articolo 51 è una garanzia che si vuol pigliare contro medici codardi, che spero saranno sempre pochissimi, non ci è da dubitare che questi fuggiranno quando l'epidemia è grave o contagiosa. Quindi se si prevede il caso che questi medici fuggano, ciò succederà solamente quando l'epidemia sarà grave e contagiosa e quindi l'aggiunta mi pare perfettamente inutile.

PRESIDENTE. In tal caso l'articolo dovrebbe rimanere qual è.

Senatore BO, *Commissario Regio*. Ho sentito parlare di epidemie contagiose. Io non dico già che non ci sieno malattie epidemiche contagiose; ma quasi sempre si disputa da per tutto se una data malattia epidemica sia o no contagiosa.

Io non vorrei che ciò si dicesse in un emendamento; e nel caso che quello proposto dall'on. Maggiorani fosse preso in considerazione dal Senato, desidererei che vi fosse eliminata la qualificazione di contagiosa; perchè, se un medico eludesse la legge coll'allontanarsi in tempo di epidemia, potrebbe addurre facilmente in sua difesa, che quell'epidemia non era contagiosa.

Io credo che quando si dice *una malattia popolare, un'epidemia*, la questione se sia contagiosa o no, non si debba mettere in campo in un articolo di legge. Per esempio, il cholera, che negli ultimi tempi ha pur fatto grande scempio di vite umane, da molti non è ritenuto malattia contagiosa. Quando una malattia è popolare, e miete molte vittime nello stesso luogo e nello stesso tempo, acquista caratteri di malattia epidemica; ma un articolo di legge non deve entrare in questioni che sono puramente del dominio scientifico, in teorie che

sono argomento di gravi discussioni fra i cultori dell'arte salutare.

Voci. Ai voti, ai voti.

Senatore CHIESI. Rileggo l'articolo della Commissione la quale ha aggiunto soltanto la parola *esercenti* dopo le parole: *i medici e chirurghi*.

Senatore PEPOLI G. Insisto per la divisione: nell'articolo vi sono due concetti.

Senatore CHIESI. Vuol dire che quando saremo a quella parte io mi fermerò nella lettura dell'articolo: siamo intesi su questo.

« Art. 51. Nel tempo di gravi epidemie contagiose i medici e chirurghi esercenti, i quali, senza legittima causa, abbandonano il posto o ricusano il soccorso dell'arte loro, sono puniti colla multa da lire 350 a 500. »

PRESIDENTE. Metto ai voti questa prima parte dell'articolo.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

Senatore VITELLESCHI. Domando la controprova.

PRESIDENTE. Chi non approva questa parte dell'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

È già approvata la prima parte dell'articolo; ora si passerà alla seconda così concepita:

« E ciò oltre alla applicazione delle misure disciplinari a cui vi sia luogo contro i medesimi se stipendiati dal Governo, dalla Provincia o dal Comune. »

Chi approva questa seconda parte, si alzi.

(Approvato.)

Ora si rileggerà tutto l'articolo per porlo ai voti.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura dell'intero articolo 51.

(*Vedi sopra.*)

PRESIDENTE. Chi approva questo articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Lunedì si terrà seduta pubblica alle ore due, pel seguito dell'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 6).